

Proposta di legge n. 3225-A/R e abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

Relatori: RICHETTI, per la maggioranza; TURCO, di minoranza.

N. 4.

EMENDAMENTI

Seduta dell'11 luglio 2017

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

(Abolizione degli assegni vitalizi).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Introduzione del sistema contributivo).

1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto sessantacinque anni di età e versato la contribuzione per almeno cinque anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

ART. 2.

(Contributo di solidarietà).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;

20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;

30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;

40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per meno di un anno precedentemente al 1° gennaio 2012 è introdotto un contributo straordinario pari al 10 per cento dell'importo lordo annuo.

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

b) *sostituire il titolo con il seguente:*
Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

1. 11. Misuraca.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Introduzione del sistema contributivo).

1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto sessantacinque anni di età e versato la contribuzione per almeno cinque anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto

al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

ART. 2.

(Contributo di solidarietà).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;

20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;

30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;

40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

b) *sostituire il titolo con il seguente:*
Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

1. 12. Misuraca.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: è volta ad abolire fino alla fine del comma, con le seguenti: disciplina i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti, in base al sistema vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi.

1. 15. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnechchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un con le seguenti: a introdurre misure di equità previdenziale e a disciplinare il trattamento pensionistico dei membri delle Assemblee legislative in conformità con il.

1. 10. Menorello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, sostituire le parole: dei titolari di cariche elettive con le seguenti: compresi quelli di reversibilità, spettanti ai titolari di cariche elettive o ai loro aventi causa.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , o ai loro aventi causa.

1. 50. Civati, Fratoianni, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, dopo le parole: si applicano *inserire le seguenti*: nel rispetto dei principi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti questi.

1. 17. Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che

non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.

1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Rimborso spese).

1. Al parlamentare è riconosciuto un rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a provarlo, fino a un massimo di 1500 euro.

1. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 2.

(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

Sopprimerlo.

2. 24. Menorello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.

2. Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto ai parlamentari residenti nella Città metropolitana di Roma Capitale.

3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

2. 42. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'ar-

ticolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.

3. Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 3 a 13;*

b) *all'articolo 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.

2. 10. Pisicchio.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.

3. L'indennità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

2. 41. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.

2. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al primo comma. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo.

3. L'indennità di cui al primo comma è altresì costituita da un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. 28. Galgano.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo ».

2. 1. Sisto, Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo ».

2. 2. Sisto, Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza con le seguenti: di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza ».

2. 17. Marchi, Gneccchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e da con le seguenti: e dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 della legge recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Ai membri del Parlamento è riconosciuto.

2. 30. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: calcolato in base ai criteri vigenti

per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. 16. Marchi, Gneccchi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.

2. 25. Menorello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del pre-

sente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima ».

2. 37. Mannino, Di Vita.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere, in fine, il seguente comma: « Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica ».

2. 40. Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge.

2. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. L'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento è decurtato del 10 per cento se il reddito pregresso all'esercizio del mandato, in base alla media dei redditi percepiti nei dieci anni precedenti le elezioni, è pari a una cifra compresa tra i 15.001 euro e i 28.000 euro; del 15 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 28.001 euro e i 55.000 euro; del 20 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 55.001 euro e i 75.000 euro; del 40 per cento, se è pari a una cifra superiore ai 75.000 euro.

3. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 2 restano in apposito Fondo.

2. 50. Zaccagnini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfe-

tario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio di Roma Capitale o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.

3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

4. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, conve-

gni e sostegno delle attività politiche fino al limite massimo di 3.500 euro mensili ».

2. 04. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 2000 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui

subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

3. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad al limite massimo di 3.500 euro mensili ».

2. 08. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Diaria). — 1. All'articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole

« 15 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giorni ».

2. 01. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte ».

2. 03. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono

esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti »;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge ».

* 2. 06. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti »;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di se-

questro o pignoramento secondo le norme di legge ».

* 2. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è abrogato.

2. 02. Menorello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 3.

(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: alle norme e.

3. 6. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei vitalizi e.

3. 5. Menorello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Versamento dei contributi).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle amministrazioni delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.

4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. 5. Marcon, Costantino, Fratoianni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I membri del Parlamento accedono, a domanda, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ai commi 197 e 198 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità ivi previste. Agli eventuali maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. 50. D'Alia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reinscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.

4. 3. Menorello, Vaccaro.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Gestione separata presso l'INPS).

Sopprimerlo.

5. 6. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnechi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata « Gestione separata previdenza parlamentari ». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente de-

stinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensionistico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.

4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi « Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS », indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pen-

sionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;

b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;

c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto

disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 124;

d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;

e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;

f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;

h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E del 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al tra-

sferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma.

5. 5. Marchi, Gnechchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).

1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.

2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.

3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.

5. 4. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio d'inego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.

5. 50. Marchi, Gnechchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma:

« Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presi-

denza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».

5. 27. Menorello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Accesso al trattamento previdenziale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — *(Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione).* — 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, commi 6 e 11, della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6. 14. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.

Conseguentemente, al comma 2:

sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto;

aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.

6. 19. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che hanno maturato i

requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente e autonomo a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, determinato ai sensi dall'articolo 24, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.

6. 54. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.

*** 6. 5.** Russo, Sisto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.

*** 6. 16.** Menorello.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.

6. 13. Marcon, Costantino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente, autonomo o alle casse professionali a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva.

3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o

siano cessati in una delle legislature precedenti, che abbiano almeno dieci anni di versamenti contributivi e almeno sessanta anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo cui sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale, calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.

4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.

6. 50. Melilla, Zaratti, Ragosta, Kronbichler.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.

6. 17. Menorello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.

6. 4. Russo, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni.

6. 15. Marotta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno *con le seguenti:* di sessantasei anni e sette mesi.

Conseguentemente all'articolo 13:

al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.

al comma 3, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.

6. 51. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; salvo per i parlamentari che abbiano una contribuzione di almeno quindici anni, per i quali si applicano le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 21. Marotta, Tancredi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; fatte salve le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato

esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 20. Marotta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.

6. 18. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.

6. 3. Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.

6. 11. Marchi, Gneccchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.

2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.

3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma

4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

7. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

1-bis. Per i deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che

siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota del trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

7. 2. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gneccchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Montante contributivo individuale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).

Al comma 1, dopo le parole: per l'accesso al aggiungere la seguente: medesimo.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: dei requisiti di cui all'articolo 6 con le seguenti: del requisito di cui al comma 1;

sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinuncia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.

4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.

5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.

6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi;

sostituire la rubrica con la seguente:
Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio.

9. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Sospensione del trattamento previdenziale).

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: se l'ammontare dell'indennità fino alla fine del comma.

10. 50. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Pensione ai superstiti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoro-

ratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.

11. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Rivalutazione delle pensioni).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presi-

denza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.

13. 5. Damiano, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnechi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

13. 2. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costitu-

zionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti.

13. 14. Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo inserire le seguenti: , nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

13. 3. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

* **13. 52.** Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

* **13. 55.** Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnechi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.

3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma **3-bis** sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti « *una tantum* », percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi **3-bis** e **3-ter**, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.

3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi **3-bis** e **3-ter** si provvede a valere sulle risorse rivenienti

dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

13. 16. Russo, Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato o di incarichi di governo, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.

3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma **3-bis** sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti *una tantum*, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una

delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi *3-bis* e *3-ter*, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.

3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

13. 18. Menorello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si prov-

vede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.

13. 21. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finaliz-

zato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.

13. 20. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Norme transitorie).

1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.

2. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno con-

cludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

13. 08. Marchi, Gneccchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.

13. 011. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. – 1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.

13. 04. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dandone, D'Ambrosio, Toninelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Rimborso delle spese generali).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero

sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

13. 07. Galgano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Copertura delle spese di viaggio).

1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.

2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.

3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato.

4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.

13. 06. Galgano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Diaria).

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato pre-

sente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma ».

13. 05. Galgano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — *(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali).* — 1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge percepisca trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.

2. Chiunque maturi l'anzianità contributiva necessaria alla maturazione del trattamento previdenziale per lo svolgimento di mandati elettivi secondo i criteri previsti della presente legge o da altra normativa vigente può rinunciarvi volontariamente.

3. La rinuncia di cui al comma 1 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera che eroga il trattamento.

4. La rinuncia di cui al comma 2 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera di appartenenza.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.

13. 050. Luigi Di Maio, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — (Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). — 1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.

13. 02. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 7.

13. 022. Misuraca.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.

13. 017. Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 14.

(Entrata in vigore).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

(Abolizione degli assegni vitalizi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, com-

presi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.

2. Per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.

b) *sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.*

1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: agli eletti *con le seguenti:* ai membri del Parlamento;

alla rubrica, sostituire le parole: degli assegni vitalizi *con le seguenti:* dei vitalizi dei membri del Parlamento.

1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 2.

(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'ar-

articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali ».

2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Contributi previdenziali).

1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato « trattamento previdenziale », i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.

2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi

di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

2. 45. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

2. 8. Pisicchio.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

2. 7. Pisicchio.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.

2. 9. Pisicchio.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.

Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.

Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.

Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.

2. 14. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.

2. 15. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato « trattamento previdenziale ».

3. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il tratta-

mento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire le parole: trattamento previdenziale dei membri del Parlamento *con le seguenti:* contributi previdenziali;

all'articolo 4, sopprimere il comma 2.

2. 11. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità ».

2. 13. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indennità per la cessazione dal mandato).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile ».

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le

disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

2. 09. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 3.

(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.

3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire la rubrica con la seguente: Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 4.

(Versamento dei contributi).

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 1. Mannino, Di Vita.

ART. 5.

(Gestione separata presso l'INPS).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

5. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

5. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.

5. 8. Mannino, Di Vita.

ART. 6.

(Accesso al trattamento previdenziale).

Al comma 1, sostituire le parole da: coloro fino alla fine del comma con le seguenti: i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di accesso al trattamento previdenziale.

6. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, sostituire le parole da: esercitato fino alla fine del comma con le seguenti: versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di accesso al trattamento previdenziale;

dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Erogazione del trattamento previdenziale).

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.

2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro

del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.

4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.

5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.

6. 10. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.

6. 7. Pisicchio.

ART. 10.

(Sospensione del trattamento previdenziale).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: amministrazione di enti pubblici aggiungere le seguenti:, anche economici,

10. 5. Mannino, Di Vita.

ART. 11.

(Pensione ai superstiti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 13.

(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

13. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.

13. 11. Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.

13. 12. Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.

13. 13. Pisicchio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

13. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17EME006380